

PROC. N. [redacted] / 2016 Sub. 1



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Maria Cristina Canziani
dott. Serena Baccolini
dott. Caterina Interlandi

Presidente
Consigliere
Consigliere

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento promosso da:

[redacted]

u. u. Pakis d'anni 18/10/86

rappresentato e difeso dall'avv.:

[redacted]

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Rilevato che:

1. l'appellante ha chiesto di sospendere l'esecutività dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 2/11/2016 con la quale è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale;
 2. a seguito della abrogazione, con D.Lgs 150/2011, di gran parte dell'art. 35 D.lgs 25/2008, ed in particolare del comma 12 che prevedeva la possibilità per la Corte di Appello di sospendere gli effetti della sentenza del Tribunale impugnata in presenza "di gravi e fondati motivi", detta facoltà non è più prevista dall'art. 19 D.lgs n. 150/2011 e successive modifiche;
 3. nella procedura ora disciplinata dall'art. 19 D.lgs 150/2011 non è prevista la possibilità per la Corte di Appello di concedere la sospensiva della decisione impugnata, né del provvedimento della Commissione Territoriale;
 4. deve quindi ritenersi che ai sensi del quarto comma dell'art. 19 sopra indicato, nel silenzio del legislatore, la sospensione del provvedimento impugnato conseguente alla proposizione del ricorso di primo grado perduri per tutta la durata del procedimento sino alla decisione definitiva dello stesso; alla luce altresì della Direttiva 2013/32/UE, interpretazione questa cui aderisce la giurisprudenza di merito (tra cui Corti di Appello di Brescia, Venezia, Bologna, Genova);
3. sussiste pertanto la carenza di interesse dell'appellante a richiedere la sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;

P.Q.M.

rilevata la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale, qui impugnata dall'appellante, sino a sentenza definitiva, dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva.

Si comunichi.

Milano, il 17/3/2017

[Signature]
Il Consigliere est.

[Signature]
Il Presidente